

TI_GERICHTE 15.1998.225 vom 16. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.225

FR: TI_GERICHTE 15.1998.225 du 16 février 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.225 del 16 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Più ricorsi - presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum - formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti ex combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5 LPR, p. 96 s.). Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 8 gennaio 1997 in re E. F. e A. F. c. F. AG; CEF 15 marzo 1996 in re P. SA c. C. SA; CEF 1. marzo 1996 in re F. P. c. P. S. SA; CEF 14 dicembre 1995 in re A. P. c. BdS; CEF 28 settembre 1995 in re Banca U. c. E. R.; CEF 29 agosto 1995 in re Banca C. c. R. R. e CEF 18 agosto 1995 in re M. L. B. c. R. R.). b) Il provvedimento di congiunzione e la reiezione dell'istanza di congiunzione - atti istruttori resi in applicazione di ragioni di opportunità anche con ordinanza presidenziale nel senso dell'art. 24a LPR - non determinano in linea di principio pregiudizio di sorta per le parti dal profilo sostanziale (Cometta, op. cit., n. 2.1.1.b ad art. 5 LPR, p. 97). Anche sui costi procedurali la misura resta senza conseguenze pratiche (cfr. nello stesso senso, ma riferito al ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale, STF [CEF] 3 agosto 1998 in re M. R. c. A. I. cons. 1a), perché la procedura di ricorso ex art. 17 LEF è di regola gratuita. c) I ricorsi 18 dicembre 1998 dell'avv. _____ (inc. n. 15.98.225) e 23 dicembre 1998 di _____ (inc. n. 15.98.231) sono entrambi riferiti allo stesso avviso di pignoramento del 15 dicembre 1998 dell'UEF di Mendrisio, di cui i due ricorrenti postulano la declaratoria di nullità, da estendere all'intera procedura esecutiva n. _____. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

E. 2

La comunione ereditaria - benché priva di personalità giuridica - può essere escussa, in quanto tale, in base alla norma speciale dell'art. 49 LEF per quanto concerne i beni dell'eredità (DTF 116 III 6 s. cons. 2a e 102 II 388; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, n. 29 ad art. 67). Per contro, nell'esecuzione contro i singoli eredi si possono pignorare solo i loro diritti nella successione indivisa (Ernst Schmid, Basler

Kommentar zum SchKG, n. 7 ad art. 49).

E. 2.1

Di conseguenza sono annullati l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998 e il precetto esecutivo 20 aprile 1998 dell'UEF di Mendrisio nell'esecuzione n. _____.

E. 2.2

Alla Società anonima per lo sviluppo di _____, è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente, nel senso di indicare all'UEF di Mendrisio se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott. _____, dell'avv. _____ e di _____ nata _____ - o contro i tre eredi personalmente.

E. 2.3

In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al dispositivo n. 2.2., l'esecuzione n. _____ sarà dichiarata nulla e l'UEF di Mendrisio procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 3

Il Tribunale federale, nella sua Circolare n. 16 del 3 aprile 1925 sulla designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o da una indivisione, e sulla designazione del debitore nelle esecuzioni dirette contro una successione (pubblicata in Cometta, op. cit., p. 299-301), aveva segnalato un'irregolarità concernente la designazione del debitore, di cui non di rado sono viziate le domande di esecuzione e che l'Ufficio deve rettificare immediatamente, cioè prima di procedere alla notifica del precetto. a) Una domanda di esecuzione diretta semplicemente contro gli "Eredi del fu" o gli "Eredi di" non costituisce designazione sufficiente della parte debitrice se si intende dirigere l'esecuzione personalmente contro gli eredi. In questo caso occorre indicare ogni singolo erede individualmente, affinché sia possibile l'applicazione dell'art. 70 LEF, secondo il quale, qualora il creditore voglia procedere contro più debitori per lo stesso debito, un precetto speciale deve essere notificato ad ognuno di essi. b) È solo quando l'esecuzione è diretta contro la successione come tale che in virtù dell'art. 49 LEF la notifica del precetto ad uno degli eredi basta. Ma è evidente che in presenza di una domanda di esecuzione contro gli "Eredi del fu X", gli "Eredi di", ecc. non è possibile sapere senz'altro quale sia l'intento del creditore. c) Ne consegue che gli Uffici di esecuzione non possono dar subito seguito a domande di esecuzione suscettibili di più interpretazioni, ma devono dapprima sollecitare il creditore istante a dichiarare se intende procedere contro la successione come tale o, individualmente, contro i singoli eredi. E prima di notificare il precetto esecutivo, occorrerà aspettare, nella prima ipotesi, che il creditore abbia comunicato all'Ufficio quale dei coeredi egli consideri come rappresentante della successione; nella seconda, che esso gli indichi i nomi dei singoli eredi, ritenuto che in entrambi i casi si dovrà precisare anche il domicilio.

E. 4

a) Nel caso di specie i principi espressi al cons. 3 sono stati disattesi in tutta evidenza già al momento dell'emissione del precetto esecutivo per tutta una serie di aritmie di cui sono

equamente responsabili _____, l'UEF di Mendrisio e la Pretura di Mendrisio-Sud. b) A fronte dell'indicazione della precettante - espressa nella prima domanda d'esecuzione del 6 aprile 1998 - di escutere la Comunione ereditaria fu _____, l'UEF di Mendrisio ha emesso - dopo che _____ con la successiva domanda d'esecuzione del 9 aprile 1998 aveva dichiarato di annullare e sostituire quella pregressa del 6 aprile 1998 - un precetto esecutivo che indica, quale parte debitrice, oltre alla Comunione ereditaria anche _____, _____, _____ e _____ personalmente. In tal modo vi è stata una commistione che ha determinato una evidente carenza nella notifica del precetto esecutivo. Infatti, in virtù dell'art. 65 cpv. 3 LEF - secondo cui la notificazione dell'esecuzione diretta contro un'eredità non divisa si fa al rappresentante dell'eredità o, se questi non è conosciuto, ad uno degli eredi - la notificazione del precetto esecutivo all'avv. _____ sarebbe valida nei confronti della successione indivisa, tanto ove il destinatario fosse rappresentante della Comunione ereditaria quanto solo semplice erede. Non così può invece dirsi per quanto riguarda la notifica agli altri tre debitori, che doveva aver luogo personalmente a ognuno degli interessati. c) La precettante stessa ha comunque contribuito a generare complicità: infatti dopo aver presentato una prima domanda d'esecuzione il 6 aprile 1998 indicando quali componenti della Comunione ereditaria _____, _____ e _____, tre giorni dopo ha annullato la pregressa domanda e l'ha sostituita con una seconda che ha aggiunto _____ quale membro della successione indivisa, benché quest'ultima non sia erede ma solo usufruttuaria. d) Anche la Pretura di Mendrisio-Sud nella sentenza 27 ottobre 1998 non ha operato la necessaria distinzione tra Comunione ereditaria e i singoli eredi: mentre in sostanza indica partitamente quattro persone fisiche quali parti convenute nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, i considerandi sono incentrati sulla sola Comunione ereditaria. Il dispositivo, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo che indica non solo la Comunione ereditaria ma anche i singoli eredi, non fa altro che perpetuare l'incertezza creata dal primo atto esecutivo irrimediabilmente carente nella forma. e) Non sorprende pertanto che l'avviso di pignoramento 15 dicembre 1998, oggetto dei due gravami in esame, continui ad indicare negli stessi termini irrimediabilmente equivoci quale parte escussa non solo la Comunione ereditaria fu _____ ma anche personalmente quattro persone fisiche, di cui tre sono anche eredi della successione e la quarta no. f) Ne consegue la nullità del precetto esecutivo (cfr. Schmid, op. cit., n. 12 ad art. 49), non però dell'esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l'atto carente (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 3 ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 135 n. 2 CO. Per ragioni di economia processuale e avuto riguardo all'errore in cui _____ è incorsa nella seconda domanda di esecuzione indicando tra gli eredi un non erede, alla precettante è fissato il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione di questa sentenza per determinarsi correttamente nel senso di indicare se intende procedere contro l'eredità indivisa - composta del dott. _____, dell'avv. _____ e di _____ nata _____ - o contro i tre eredi personalmente, ritenuto che non è possibile combinare le due possibilità in un solo precetto esecutivo. Scopo della distinzione e della conseguente esigenza di inequivocabile chiarezza è in tutta evidenza la diversa portata delle due procedure: l'esecuzione contro l'eredità indivisa interessa infatti solo i beni della successione e non anche quelli dei singoli eredi personalmente. g) In caso di decorso infruttuoso del termine di cui al cons. 4.f), l'esecuzione n. _____ sarà dichiarata nulla nel senso dell'art. 22 LEF e l'UEF di Mendrisio

procederà all'iscrizione della lettera E nel registro delle domande in corrispondenza di tale esecuzione, in conformità dell'art. 9 Rform (in: RS 281.31).

E. 5

Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.